

AGEVOLAZIONI

Elenco delle violazioni regolarizzabili: la circolare delle Entrate

di Lucia Recchioni

Nella serata di ieri, **15 maggio**, con ben **due circolari** ([circolare 10/E/2019](#) e [circolare 11/E/2019](#)), l'Agenzia delle entrate ha fornito **chiarimenti** in materia di **definizione delle liti pendenti** e di **regolarizzazione delle violazioni formali**.

Più in particolare, con la [circolare 11/E/2019](#) è stato finalmente fornito un **elenco**, qualificato **non esaustivo**, di **fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere all'istituto della regolarizzazione delle violazioni formali**.

È possibile quindi **regolarizzare** con il pagamento di **200 euro per ciascun periodo d'imposta** le seguenti **violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018**:

- la presentazione di dichiarazioni annuali **redatte non conformemente ai modelli approvati**, ovvero l'**errata indicazione** o l'incompletezza dei **dati relativi al contribuente**;
- l'**omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute** o delle **liquidazioni periodiche Iva** (si sottolinea, tuttavia, che, sul punto, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di specificare che **la definizione della violazione è ammessa solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta**);
- l'**omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**;
- l'**irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**;
- l'**omessa restituzione dei questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritieri;
- l'**omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività** di cui all'[articolo 35 D.P.R. 633/1972](#), ovvero delle dichiarazioni di cui all'[articolo 35 ter D.P.R. 633/1972](#) (in forza del quale i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva **direttamente**, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni) e all'[articolo 74-quinquies D.P.R. 633/1972](#) (disciplinante il **regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti Ue**);
- l'**erronea compilazione della dichiarazione d'intento** che abbia determinato l'**annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa** invece della sua integrazione (sul punto erano già stati offerti chiarimenti con la [risposta all'istanza di interpello n. 126 del 21.12.2018](#));
- l'**anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza** (l'Agenzia delle entrate tuttavia chiarisce che il beneficio è riconosciuto a

condizione che **“la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento”**;

- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva**, quando la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva**, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell’Iva**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, **in assenza di frode** e limitatamente alle **violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018**;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’**inversione contabile, in assenza di frode** e purché l’imposta risulti comunque assolta, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l’omessa o irregolare indicazione dei costi **black list** in dichiarazione;
- l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un **comportamento concludente conforme** al regime contabile o fiscale scelto. Si sottolinea che, invece, **non rientra tra le violazioni sanabili** l’omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del **primo periodo di applicazione del regime opzionale**, sanabile mediante l’istituto della **remissione in bonis** di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (ad esempio l’**opzione per il consolidato nazionale** ovvero l’**opzione per la cedolare secca**);
- la **mancata iscrizione al Vies**.

Sono invece espressamente **escluse** dalla regolarizzazione le **violazioni sostanziali**, ovvero **quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo**.

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le **violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti**, o, comunque, **aventi natura sostanziale**: sono quindi escluse della previsione in esame, ad esempio, l’**omessa presentazione del modello F24 a saldo zero**, nonché l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore e senza attivazione della **procedura di regolarizzazione**.

Tra le **violazioni non sanabili** sono inoltre richiamate, tra le altre:

- l’**omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore**, ovvero la **dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti**;

- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
- l'omessa trasmissione delle dichiarazioni, anche se a saldo zero;
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale);
- le violazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati (ad esempio, **violazioni formali** inerenti l'imposta di registro, l'imposta di **successione**, etc...);
- le irregolarità consistenti nella **mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali**, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)